

gli altri, e quindi sono chiamati alle armi non già per fare i servizi secondari o accessori, ma per fare veramente il soldato e prepararsi alla guerra; e alla guerra non ci si prepara andando al mercato al mattino. Questa è la verità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età. Tale obbligatorietà verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nei singoli comuni, istituzione che verrà di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 chilometri dal comune che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Sull'articolo 3 l'onorevole Guglielmotti, insieme con gli onorevoli camerati Marquet, Ridolfi, Pellizzari, Amicucci, Basile, Peglion, Gray, Oggianu e Bonaccini, ha presentato il seguente emendamento.

« *Dopo le parole:* oltre 10 chilometri dal comune, *aggiungere:* o frazione di comune ».

L'onorevole ministro ha già dichiarato che accetta come raccomandazione tale emendamento e che la terrà presente in sede di regolamento. Domando all'onorevole camerata Guglielmotti se ritira il suo emendamento o se vi insiste.

GUGLIELMOTTI. Mi permetto di insistere sull'emendamento, perchè mi sembra che tutto ciò esuli...

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, se ella insiste nell'emendamento, non ha diritto di parlare.

GUGLIELMOTTI. Io ho il diritto di svolgere l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo ha già svolto nel suo discorso. (*Commenti*).

L'onorevole relatore accetta l'emendamento?

RESTIVO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

GUGLIELMOTTI. Onorevole Presidente, le faccio notare che io ho il diritto di parlare sull'articolo, perchè il Regolamento della Camera me lo concede.

PRESIDENTE. Onorevole Guglielmotti, ella non può svolgere una seconda volta il suo emendamento. Ora dobbiamo passare alla votazione. Pongo dunque in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Guglielmotti, non accettato dal Governo, ma accettato dalla Commissione, e cioè:

« *Dopo le parole:* oltre 10 chilometri dal comune, *aggiungere:* o frazione di comune ».

LUSIGNOLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSIGNOLI. L'onorevole camerata Guglielmotti, ha parlato, è vero, del suo emendamento nel suo discorso sulle linee generali della legge che adesso si vota. Però, se male non ricordo, e il Presidente certamente ce lo può insegnare, in tema di approvazione dei singoli articoli ogni deputato ha la facoltà, specialmente se ha presentato un emendamento, di spiegare come e perchè voglia insistere su questo emendamento. Quindi non ritengo che la votazione, così come è stata indetta, sarebbe perfettamente conforme al regolamento. (*Approvazioni — Commenti — Conversazioni*).

DEL CROIX. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CROIX. Mi associo alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Lusignoli, se non erro. La Camera, prima di votare, ha bisogno di sapere quello che vota (*Approvazioni*). Se l'onorevole Guglielmotti, che ha accennato alcune delle ragioni del suo emendamento, ma che può aver bisogno di spiegarle più chiaramente e minutamente, se l'onorevole Guglielmotti ci porta delle ragioni ancora più convincenti di quelle che può aver portato nel suo discorso precedente, noi possiamo votare con coscienza più tranquilla ed informata. E il regolamento che abbiamo approvato proprio stasera, e di cui quindi abbiamo memoria abbastanza fresca e viva, stabilisce che gli onorevoli deputati possono parlare due volte sullo stesso argomento, esclusi i fatti